



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NAPOLI**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SALZANO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CANDIA	UGO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CELENTANO	PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 442/2019
depositato il 13/01/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120030134455950 PUBBLICITA' 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120030134456051 PUBBLICITA' 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120050032562482 IVA-ALTRO 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120050032562482 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120050351122157 IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060081014152 IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060280921389 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120070139152576 IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120070230493641 TARSU/TIA 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080021876933 DIR.ANNUO CCIAA 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080021876933 TRIB.LOCALI 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080039894770 ASSENTE 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080224004749 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100108096989 TRIB.LOCALI 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100108096989 ASSENTE 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100153556354 DIR.ANNUO CCIAA 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100462824061 IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110040529543 TRIB.LOCALI 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110040529543 TRIB.LOCALI 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110040529543 BOLLO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110073394026 IVA-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110117516963 ALTRI TRIBUTI 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120120073978386 ALTRI TRIBUTI 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120120073978386 DIR.ANNUO CCIAA 2003

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 442/2019

UDIENZA DEL

10/10/2019 ore 09:00

N°

11657

PRONUNCIATA IL:

10/10/19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

07/11/2019

Il Segretario

[Signature]

ingegneri





(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120140035141552 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150028113765 DIR.ANNUO CCIAA 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120160035135551 DIR.ANNUO CCIAA 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120170002381742 TRIB.LOCALI 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120170100482485 DIR.ANNUO CCIAA 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TESM01883 IRPEF-ALTRO 2008
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI

difeso da:

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120030134455950 PUBBLICITA' 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120030134456051 PUBBLICITA' 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120050032562482 IVA-ALTRO 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120050032562482 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120050351122157 IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060081014152 IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060280921389 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120070139152576 IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120070230493641 TARSU/TIA 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080021876933 DIR.ANNUO CCIAA 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080021876933 TRIB.LOCALI 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080039894770 ASSENTE 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080224004749 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100108096989 TRIB.LOCALI 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100108096989 ASSENTE 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100153556354 DIR.ANNUO CCIAA 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100462824061 IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110040529543 TRIB.LOCALI 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110040529543 TRIB.LOCALI 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110040529543 BOLLO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110073394026 IVA-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110117516963 ALTRI TRIBUTI 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120120073978386 ALTRI TRIBUTI 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120120073978386 DIR.ANNUO CCIAA 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120140035141552 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150028113765 DIR.ANNUO CCIAA 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120160035135551 DIR.ANNUO CCIAA 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120170002381742 TRIB.LOCALI 2011

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 442/2019

UDIENZA DEL

10/10/2019 ore 09:00

Argomenti



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 442/2019

UDIENZA DEL

10/10/2019 ore 09:00

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120170100482485 DIR.ANNUO CCIAA 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TESM01883 IRPEF-ALTRO 2008



USO RICERCA E STUDI

Supponit

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I

1. Con ricorso notificato tramite PEC il 14 settembre 2018 all'*Agenzia delle Entrate/Riscossione* (da ora *AdER*) – depositato il 14 gennaio 2019 – *Umberto Tomeo* ha impugnato e chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento in epigrafe indicate, di cui assume essere venuto a conoscenza mediante l'esame degli estratti di ruolo ritirati in data 6 settembre 2018.

2. L'*AdER* si è costituita il 7 marzo 2019, concludendo per il rigetto del ricorso.

3. Così radicatosi il contraddittorio, con ordinanza dell'11 aprile 2019, la Commissione ha assegnato all'agente della riscossione il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 182 c.p.c. per regolarizzare la sua costituzione e l'*Agenzia* vi ha provveduto in data 7 giugno 2019.

All'esito dell'udienza del 10 ottobre 2019, la Commissione ha deciso nei seguenti termini.

M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E

4. Va preliminarmente dato atto che l'agente della riscossione ha regolarizzato la propria costituzione (come detto in data 7 giugno 2019) secondo le previsioni del novellato (ex d.lgs. 156/2015) art. 11 d.lgs. 546/1992 (a mente del quale «... *l'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata...*») dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni fissato con la menzionata ordinanza dell'11 aprile 2019, comunicata il 12 aprile 2019, e, dunque, tardivamente.

Sulla questione della rappresentanza in giudizio dell'agente della riscossione ed in particolare sul distinguo tra rappresentanza processuale (art. 11 d.lgs. 546/1992) ed assistenza (art. 12 d.lgs. 546/1992) la Commissione adita ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 13276/1/2017, ai cui contenuti, in termini poi ribaditi ed ampliati dalla sentenza n. 443/27/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, in questa sede è sufficiente rinviare in assenza di argomenti contrari, solo sottolineando, ancora una volta, che l'uso del

ingovernabilità

predicato «*sta*» contemplato nel citato art. 11 non legittima interpretazioni secondo le quali la norma affiderebbe alla scelta della parte se stare nel processo (ovvero di compiere gli atti del processo) direttamente o tramite un suo rappresentante.

La predetta formula, infatti, nella sua perentorietà impone la diretta costituzione dell'agente (e cioè tramite un soggetto della propria organizzazione o della struttura sovraordinata), impregiudicata la facoltà di farsi assistere (ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 546/1992) da un difensore, il tutto, del resto, nei medesimi termini già stabiliti - ai fini della rappresentanza in giudizio - per l'Agenzia delle entrate e per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le quali, anche prima della riforma, non si era mai dubitato della necessità della loro costituzione diretta, escludendosi, in particolare, la possibilità che esse potessero essere rappresentate da un avvocato del libero foro.

Ebbene, con la predetta novella la situazione processuale dell'agente della riscossione è stata parificata - per quel che concerne la rappresentanza in giudizio - a quella delle menzionate agenzie ed a maggior ragione ora con l'istituzione dell'*Agenzia della Entrate/Riscossione* (ente pubblico subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del *Gruppo Equitalia*, ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016), per cui non par dubbio che la costituzione della resistente debba essere considerata nulla, come e nei termini (nullità extraformale) già chiariti nella sopramenzionata pronuncia della Commissione.

Va aggiunto che, a norma dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016, l'*Agenzia delle Entrate-Riscossione*, subentrata nei compiti ricoperti da *Equitalia*, è autorizzata ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio e può, altresì, avvalersi davanti al Tribunale ed al Giudice di Pace di avvocati del libero foro, ma la predetta disposizione ha, nondimeno, ribadito che «*per il patrocinio davanti alla Commissione Tributaria continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546*», in forza del quale - come sopra esposto - l'agente di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria solo attraverso propri funzionari, così confermando che, nel giudizio tributario, non possono essere

ingenerie

rappresentante da avvocati del libero foro (ma solo assistiti da tali professionisti).

Alla nullità della costituzione dell'Agenzia consegue, pertanto, l'inutilizzabilità delle difese affidate – come nel caso che occupa - ad avvocati esterni e che non si potrà tener conto nemmeno della documentazione da questi depositata.

5. Il ricorso va, nondimeno, dichiarato inammissibile.

Esso risulta notificato tramite PEC il 14 settembre 2018 e l'avvocato difensore del ricorrente ha provveduto a costituirsi, in data 14 gennaio 2019, depositando agli atti le relative ricevute cartacee di accettazione e di consegna prive, tuttavia, della necessaria attestazione di conformità, con ciò omettendo di fornire una valida prova della sua notificazione all'*Agenzia della riscossione*.

Il terzo comma dell'art. 16 del d.l. 119/2018, conv. con modiff. dalla legge 136/2018, - applicabile *ratione temporis* in ragione della costituzione del ricorrente avvenuta in data 14 gennaio 2019 - stabilisce invero, a decorrere dal 24 ottobre 2018, che «*In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53*».

Ciò significa, argomentando *a contrariis*, che la prova della notificazione per mezzo della posta elettronica certificata del ricorso ad una commissione tributaria deve essere data, salvo che ciò risulti oggettivamente impossibile, con modalità telematiche, cioè depositando gli originali o i duplicati informatici (secondo la definizione datane dall'art. 1, co. 1, lett. i-quinquies, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), cioè il file in formato .eml o .msg, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui all'art. 3-bis della legge 53/1994.

engandis

Nella specie invece il difensore del ricorrente, nel costituirsi in giudizio, s'è, come s'è detto, limitato a depositare le copie per immagine delle copie su supporto cartaceo di una ricevuta di accettazione e di una ricevuta consegna senza allegare l'impossibilità di depositare telematicamente i relativi originali o duplicati informatici e nemmeno attestare la conformità delle copie depositate ai relativi originali.

Né questo vizio della prova della notificazione del ricorso può ritenersi sanato dalla mancata contestazione della conformità agli originali delle predette ricevute da parte dell'agente (pur tardivamente costituitosi), posto che la prova della notificazione del ricorso alle parti legittimate passive o, quanto meno, del suo invio deve essere fornita dal ricorrente al momento della sua costituzione a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche se la controparte del ricorrente si sia costituita in giudizio, del ricorso medesimo (v. art. 22 d.lgs. 546/1992).

6. Non occorre regolare le spese di causa, stante la nullità della costituzione dell'*Agenzia*.

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli - Sezione prima - nella intestata composizione, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da *Umberto Tomeo* contro l'*Agenzia delle Entrate-Riscossione* avverso le cartelle di pagamento in epigrafe indicate, così provvede:


- a. dichiara la nullità della costituzione dell'*Agenzia delle Entrate-Riscossione*;
- b. dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Così deliberato in data 10 ottobre 2019.

IL GIUDICE ESTENSORE


(dr. Ugo Candia)

IL PRESIDENTE


(dr. Francesco Salzano)